



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PRINCIPESSA ELENA DI NAPOLI
Palermo



Regione Siciliana

Scuola del Benessere, della Salute e dello Sport

Via Ustica, 46 - 90135 Palermo tel.fax 091/403353 C.F. 80025540826 Cod. Ministeriale PAIC87400B
e.mail: paic87400b@istruzione.it- paic87400b@pec.istruzione.it - sito web: www.icprincipessaelenapa.it

Circ. n. 79

I.C. PRINCIPESSA ELENA DI NAPOLI
Prot. 0007755 del 28/11/2020
01-11 (Uscita)

**AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AL D. S.G.A.
AI COLLABORATORI RESPONSABILI DI
PLESSO
AL SITO WEB**

Oggetto: DISPOSIZIONE DI SERVIZIO - OBBLIGO DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'art. 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL 2007 secondo cui l'obbligo della vigilanza grava anche sui collaboratori scolastici;

CONSIDERATO CHE gli infortuni in ambito scolastico sono eventi ad alto rischio di probabilità sia per il personale in servizio sia per gli alunni;

TENUTO CONTO CHE tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono

EMANA

LA SEGUENTE DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA PER L'A.S. 2020/21

Allo scopo di evitare incresciosi episodi che possano determinare responsabilità penali, civili, disciplinari e contabili.

L'OBBLIGO DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI E CONNESSA RESPONSABILITÀ

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate.

La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è

affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Si precisa che sui docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava un obbligo di diligenza preventivo e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni.

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico.

Sia i docenti, sia il personale ausiliario sono chiamati, ciascuno per la propria parte a svolgere compiti di sorveglianza sugli alunni.

La responsabilità degli insegnanti per i danni causati dagli allievi a terzi ex art. 2048 [cod.civ. si](#) fonda proprio sulla presunzione del negligente adempimento da parte di costoro dell'obbligo di vigilanza sui propri allievi. L'estensione di tale obbligo varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli allievi, con la conseguenza che, quanto più gli allievi si avvicinano all'età del pieno discernimento, sempre meno il dovere di vigilanza richiede una continua ed assidua presenza dell'insegnante. Contrariamente, quando gli allievi sono molto più piccoli, il dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli allievi sono affidati alla scuola.

Nel caso di minori (scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado) il dovere di vigilanza per la scuola inizia dal momento dell'affidamento degli alunni e termina alla riconsegna ai genitori.

Pertanto, gli alunni accolti nelle istituzioni scolastiche non possono essere lasciati senza sorveglianza nelle diverse fasi dello svolgimento della vita scolastica, ciò si applica anche agli alunni che arrivano in ritardo e non accompagnati.

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".

Per tutto il periodo di affidamento, la vigilanza deve essere continua e comprende:

- il periodo effettivo di svolgimento delle lezioni,
- l'intervallo di riposo durante le lezioni,
- lo spostamento dalle classi,
- i trasferimenti interni o esterni per e dalla palestra, ecc.

Nell'ambito della continuità di vigilanza la responsabilità è assunta dal personale che è tenuto ad assicurarla: docenti e collaboratori scolastici.

La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore. Non è sufficiente per l'insegnante o per il collaboratore scolastico l'aver osservato le norme regolamentari se risultino violate le norme di comune prudenza e perizia rapportate all'età e al grado di sviluppo degli alunni.

La responsabilità del personale docente e dei collaboratori scolastici scaturisce dalla violazione degli obblighi di servizio che il contratto collettivo di lavoro pone a loro carico.

VIGILANZA ALL'INGRESSO

L'art.29, comma 5 del CCNL 2006-2009 stabilisce che gli insegnanti "*per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni*"; sono altresì tenuti ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Pertanto, se l'alunno subisce un infortunio in aula nei 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni risponde il docente, così come risponde il docente all'uscita da scuola.

Al fine di adottare, in via preventiva, comportamenti organizzativi atti a prevenire situazioni di pericolo, si richiama in particolare l'attenzione delle SS.LL su alcuni punti di particolare rilevanza:

E' necessario fare opera di sensibilizzazione agli alunni e genitori sul rispetto degli orari delle lezioni. I collaboratori scolastici presidieranno i vari corridoi vigilando sul corretto comportamento in entrata degli

alunni soprattutto in prossimità delle scale e riferiranno al docente di classe eventuali comportamenti non adeguati tenuti dagli allievi che mettono a rischio l'incolumità degli altri (correre, stratonare, etc.) che verranno segnalati al Dirigente Scolastico per i provvedimenti disciplinari previsti, invito gli insegnanti a collaborare nella vigilanza dei corridoi, al mattino, prima dell'inizio delle lezioni, in modo di garantire la vigilanza sul corridoio e nell'aula. Gli insegnanti di sostegno sulla medesima classe, sono invitati a collaborare nella vigilanza dei corridoi prima dell'inizio delle lezioni.

VIGILANZA ALL'USCITA

I genitori o di chi ne fa le veci degli alunni che si trovano nella necessità di uscite anticipate e/o di entrate posticipata, dovranno farne richiesta, tramite compilazione del modulo prestampato, da ritirare presso il personale Ata distaccato nei plessi che ne terrà traccia in apposito registro. Si rimanda alla competenza del Direttore dei servizi generali e amministrativi l'individuazione tempestiva di tali figure con priorità sui docenti utilizzati in supporto all'amministrazione e collaboratori scolastici beneficiari di posizione economica.

Settimanalmente e/o mensilmente il fiduciario di plesso verificherà la frequenza delle uscite anticipate e, se reiterate, comunicherà agli uffici di segreteria, Area Alunni, i nominativi degli alunni che richiedono uscite anticipate per più di 3 giorni al mese, comunicazione scritta verrà fatta ai genitori degli alunni interessati.

I familiari degli alunni sono invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura reperibilità, affinché sia possibile contattarli in caso di necessità, è opportuno che i docenti predispongano l'aggiornamento dei contatti telefonici relativi agli alunni e ne trasmettano copia agli uffici di segreteria per l'aggiornamento anagrafico.

Compito dell'insegnante è riconsegnare l'alunno al genitore o a chi ne è espressamente delegato, copia delle deleghe deve pervenire presso gli uffici di segreteria, Area Alunni, al fine di aggiornare l'anagrafica esistente. L'insegnante dovrà, in attesa di tale aggiornamento, rendere fruibile a tutto il personale che può essere presente nelle classi (supplenti temporanei, docenti in compresenza, docenti di completamento) l'elenco completo delle persone delegate al ritiro degli alunni. La supervisione di tale adempimento è conferita ai responsabili di plesso che dovranno tenere copia di tali documenti.

Al termine delle lezioni gli insegnanti accompagneranno la classe ordinatamente all'uscita

Al fine di evitare di affollare l'uscita il personale addetto alla portineria e/o al piano terra dell'edificio si assicurerà che le uscite siano sgombre da materiale e/o persone che potrebbero intralciare il corretto esodo.

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE

VIGILANZA IN CLASSE

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente di cui è vittima l'alunno l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e simili.

L'art. 2048 c.c. pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza.

La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo.

Il dovere di vigilanza dell'insegnante va commisurato all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto. Il docente risponde, ad esempio, se il danno causato da un compagno di classe trova origine in un clima di generale irrequietezza causata dalla momentanea assenza dello stesso docente, o dalla mancanza di idonee misure preventive .

Ne consegue, pertanto, che i docenti non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. VENGONO FORNITE LE SEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI:

1. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.

2. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. I docenti sono dunque invitati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora se hanno lezione.
3. Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio in tempo utile per evitare che gli alunni possano uscire dall'aula. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.
4. Durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli.
5. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita si protragga non oltre il necessario. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.
6. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe. Nella scuola intesa come comunità educante qualunque docente ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.
7. Nel caso di smistamento (solo in situazioni di estrema necessità) di classi in altre aule, per assenza improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente previsti e/o prevedibili, il docente segnerà i nominativi degli alunni "ospiti" sul registro di classe e li coinvolgerà nella lezione.
8. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza.
9. Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana; del rispetto della regola sono responsabili i docenti.
10. Durante il cambio orario degli insegnanti che esercitano su classi poste su più piani, le classi ai piani devono essere vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti.
11. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario, qualora debba verificarsi tale evenienza il docente titolare dell'ora di lezione ne darà tempestiva comunicazione al docente subentrante.
12. Durante l'intervallo i docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza, dei servizi, delle scale, delle uscite e degli spazi scolastici esterni, con particolare attenzione al rispetto del divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni della scuola e del divieto di uscita dal perimetro dell'edificio.
13. È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare i responsabili di plesso al termine dell'ora di lezione.
14. Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e recepite dal Regolamento di Istituto. **Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione.** Qualora gli studenti usino impropriamente durante le ore di lezione i cellulari, i docenti provvederanno ad applicare quanto previsto nel regolamento di istituto, si ricorda che non è consentito ritirare il dispositivo contenente la SIM. In casi di reiterato uso si provvederà ad una segnalazione alla presidenza, per tramite dei responsabili di plesso per provvedimenti disciplinari previsti. **Si ricorda che l'uso dei cellulari è vietato anche per i docenti e il personale Ata durante l'orario di servizio.**

15. La vigilanza sui minori diversamente abili, se particolarmente impedibili nelle azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente ad personam assegnato dal comune o dal docente della classe che in caso di necessità dovrà essere coordinato da un collaboratore scolastico.

VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE

La vigilanza è, altresì, dovuta per i periodi di affidamento durante le visite guidate e di viaggi d'Istruzione, a tutti gli effetti assimilati all'attività didattica.

Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di aver adottato le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto.

I genitori restano responsabili del comportamento scorretto dei propri figli anche in gita, soprattutto nelle situazioni (ad esempio, riposo notturno) ove va dato il dovuto rilievo all'autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia (c.d. culpa in educando).

VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITÀ SPORTIVA

In occasione dello svolgimento dell'attività sportiva la responsabilità del docente è stata esclusa nelle seguenti fattispecie:

- se il docente era nella materiale impossibilità di intervenire a causa della repentinità e imprevedibilità dell'evento dannoso;
- se erano state preventivamente adottate tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo ;
- se il gioco non era di per sé pericoloso;
- se non sono state violate le regole del gioco.

MISURE COMUNI A TUTTI I DOCENTI

- Evitare colloqui con i genitori durante le lezioni, concordando per casi particolarmente urgenti incontri in momenti di compresenza o al termine delle lezioni e nei luoghi preposti (aula docente se disponibile) o a distanza per evitare le comunicazioni nell'atrio o nei corridoi.
- Non abbandonare mai la classe, neanche per brevi periodi, senza aver chiesto al collaboratore scolastico o ad altro collega in compresenza in altre classi di vigilarla.
- Non portare gli alunni fuori delle pertinenze dell'edificio scolastico, se non per attività programmate per le quali si è in possesso dell'autorizzazione scritta del genitore.
- E' vietato preparare materiale didattico o compilare registri, durante l'orario delle lezioni: la preparazione del materiale didattico va fatta in orario extrascolastico ;
- Gli alunni che manifestano particolari forme di vivacità, non vanno lasciati soli nei corridoi o nei servizi igienici: accertarsi sempre della presenza del collaboratore al piano.
- Segnalare le situazioni ostative all'esercizio della vigilanza durante il cambio dell'ora, o in qualsiasi altre circostanza;
- In caso di progetti curriculari che richiedono interventi esterni, garantire sempre anche la vigilanza dell'insegnante di classe;
- Predisporre le situazioni organizzative che consentono il controllo della classe durante le spiegazioni alla lavagna e la correzione degli elaborati;
- Predisporre misure organizzative particolarmente rigide per l'ingresso, l'uscita, l'utilizzo della palestra, la ricreazione.
- Disciplinare in maniera rigorosa le uscite degli alunni, evitando frequenti e ripetute uscite per i servizi igienici. I ragazzi particolarmente vivaci e non affidabili, vanno lasciati uscire solo dopo essersi accertati della presenza del collaboratore.
- Accertarsi sempre i tempi di permanenza nei servizi igienici non siano troppo lunghi.
- Fare particolare attenzione alle finestre aperte.
- Per nessun motivo gli alunni vanno lasciati incustoditi.
- Qualora ne ricorrono le condizioni, si consiglia di far depositare gli zaini nel perimetro dell'aula per evitare cadute accidentali e per avere libere le vie di fuga;

- Disporre banchi e suppellettili in maniera da consentire sempre un facile esodo in caso di necessità.
- Coloro che dovessero soffrire di crisi legate alla sfera neuro-psichiatrica (es. crisi epilettiche) vanno collocati in posti in prima fila, lontano da spigoli;

Si invitano le SS.LL ad adottare tutte le azioni ritenute più opportuna per evitare spiacevoli situazioni, non essendo possibile regolamentare ogni attimo della quotidiana vita della scuola.

E' necessario, in ogni caso, attenersi alle norme di comune prudenza e perizia , rapportata non solo all'età, ma anche allo specifico livello di sviluppo di ogni singolo alunno .

VIGILANZA IN CASO DI ASSENZA DI UN DOCENTE

- **Si invitano le SS.LL ad offrire ai responsabili di plesso la massima collaborazione per la vigilanza di classi momentaneamente prive del docente, in attesa del suo arrivo o dell'arrivo del supplente.**

NORME DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori assicureranno l'apertura della sede centrale e dei plessi secondo il piano delle attività predisposto dal Direttore dei servizi generali e amministrativi. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni impartite in casi eccezionali dal Dsga, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Nessuno può allontanarsi dalla propria sede se non autorizzato per iscritto dal Direttore SGA, per il personale che opera nei plessi l'autorizzazione è concessa dal Responsabile di plesso dopo averne ricevuto conferma telefonica dal Dsga, in tale circostanza il responsabile di plesso farà pervenire tempestivamente in segreteria copia del permesso anche attraverso le vie brevi.

La vigilanza al di fuori dell'aula è di competenza dei collaboratori scolastici che dovranno:

1. Vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;
2. Essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
3. Garantire sempre l'attenta vigilanza nei corridoi, nei servizi igienici, nei cortili della scuola ricorrendo ai colleghi nel caso di temporanea assenza dovuta a motivi di servizio e disponendosi nei corridoi in maniera tale da garantire la vigilanza in maniera ampia, su due lati;
4. L'accoglienza degli alunni all'interno dell'atrio in caso di intemperie, non esonera il collaboratore dalla vigilanza all'esterno dall'edificio;
5. E' necessario, quindi, porsi sulla porta di ingresso, in maniera da assicurare il controllo all'interno e all'esterno;
6. Durante l'ingresso i collaboratori devono consentire l'accesso alla scala di ingresso per **gruppi o classi**, e controllare che i ragazzi non corrano e non si spingano, segnalando eventuali comportamenti scorretti;
7. La vigilanza degli alunni da parte di tutti, nelle aule, nei corridoi, nei laboratori, nelle pertinenze scolastiche deve essere sempre espletata in forma attiva, prevenendo situazioni dovute alla presenza di materiali tendenzialmente pericolosi (arredi, sassi ecc.) finestre aperte, sedie in prossimità delle finestre;
8. Comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
9. Collaborare con gli insegnanti negli spostamenti interni dall'edificio;
10. Non lavare i pavimenti durante l'orario di attività didattiche;
11. Controllare sempre i comportamenti degli alunni nei servizi igienici che dovranno essere vigilati opportunamente durante l'intervallo evitando l'affluenza di più alunni di quanti possano effettivamente utilizzarli;
12. Accertarsi sempre i tempi di permanenza nei servizi igienici non siano troppo lunghi;
13. Riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;

14. Vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
15. Sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
16. Impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio;
17. Accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate (appuntamento con docenti, richieste in segreteria, etc.) e evitare che circolino per l'edificio e/o disturbino le lezioni;
18. Fare particolare attenzione alle finestre dei corridoi aperte durante le attività curricolaree pomeridiane;
19. Accertarsi sempre che finestre e portoni siano ben chiuse all'uscita della scuola ;
20. Accertarsi che all'uscita della scuola non sostino alunni all'interno dell'edificio e nei cortili esterni;
21. I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al DSGA.
22. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno:

- rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni;
- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario; - controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- segnalare immediatamente, nell'ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori del DS, e successivamente al DS qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione.

ACCESSO DEL PUBBLICO

L'accesso ai locali scolastici viene regolato come di seguito indicato:

L'entrata della scuola deve essere vigilata sempre da un collaboratore che ha il dovere di identificare i visitatori, accertarsi delle motivazioni della visita e fornire le dovute informazioni sugli orari e modalità di ricevimento del pubblico.

Il collaboratore accompagnerà in segreteria o in presidenza coloro i quali ne faranno richiesta nei giorni e tempi stabiliti.

In caso di situazioni urgenti, riferirà ai responsabili di plesso per ricevere adeguate indicazioni operative.

Sono fatta salve le regole impartite da questo ufficio alle SSLL per l'accesso di visitatori esterni per contenere il contagio da COVID-19, cui si rimanda integralmente.

DISPOSIZIONI SULLA VIGILANZA ALUNNI PER I RESPONSABILI DI PLESSO:

Si invitano le SS.LL. a organizzare la vigilanza degli alunni, attenendosi alle seguenti indicazioni :

VIGILANZA ALL'INGRESSO

- Accertarsi che il collaboratore scolastico si attenga alle disposizioni impartite. Non consentire che alunni non autorizzati entrino nelle pertinenze dell'edificio prima dell'inizio delle lezioni, comunicando alla scrivente eventuali problematiche incontrate.
- Comunicare al collaboratore scolastico l'aula o lo spazio interno della scuola nel quale devono essere vigilati gli alunni accolti prima dell'inizio delle lezioni e quelli vigilati al termine delle lezioni, in attesa dell'arrivo del genitore.

VIGILANZA ALL'USCITA

- Redigere e consegnare allo scrivente per la successiva adozione un piano di uscita delle classi che preveda indicazioni ai docenti per il raduno degli alunni trasportati nell'atrio della scuola qualche minuto prima del suono della campanella - in modo da consentire al collaboratore scolastico di garantirne l'uscita ordinata e sicura - e l'ordine di uscita delle classi, per consentire un deflusso ordinato degli alunni.

VIGILANZA IN CLASSE

- Dare disposizioni al collaboratore scolastico sul divieto di accesso agli estranei nell'edificio durante le lezioni e sul divieto di introdurre genitori degli alunni nelle classi durante lo svolgimento delle lezioni per colloqui con gli insegnanti
- Provvedere alla vigilanza delle classi lasciate dal docente allontanatosi per gravi e comprovati motivi dal posto di lavoro e darne immediata comunicazione all'ufficio di segreteria.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

- La durata dell'intervallo è quella già stabilita per consentire la fruizione dei servizi igienici e degli spazi esterni in maniera scaglionata dalle classi. Evitare che gli alunni corrano scompostamente negli spazi comuni della scuola.

VIGILANZA IN CASO DI ASSENZA DI UN DOCENTE

- Accertarsi dell'arrivo in tutte le classi dei docenti attraverso la verifica della firma in ingresso. In caso di assenza o ritardo, disporre la vigilanza degli alunni da parte del personale docente, preferendo utilizzare i docenti non impegnati in attività frontale e, in caso di necessità, affidare gli alunni al collaboratore scolastico, in attesa dell'arrivo del supplente.

CONCLUSIONI

La presente nota regolamenta adeguatamente ogni aspetto della vita scolastica per la parte di mia competenza, invito tutto il personale docente e non docente a segnalare a questo ufficio eventuali situazioni in cui l'incolumità dei minori e di tutti gli utenti del servizio sia a rischio.


Si raccomanda a tutti di collaborare nella individuazione di eventuali elementi di pericolosità (plafoniere, soffitti, pavimenti ecc.) e segnalare immediatamente eventuali situazioni di pericolo.

Nel caso in cui il personale Docente e/o collaboratori scolastici prendesse iniziative autonome non coerenti con le regole stabilite e/o con le disposizioni fornite dal Dirigente, ne risponderà personalmente e potrà subire sanzione disciplinare.

La presente nota, con carattere di notifica, ha validità permanente e va posta all'attenzione di tutto il personale. La presente direttiva potrà subire modifiche o integrazioni durante l'anno scolastico. In tal caso ne verrà data tempestiva comunicazione.

Sono fatte le salve e prevalgono, fino ad ulteriore disposizione e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza, le norme e le regole già impartite da questo ufficio per la prevenzione e il contenimento dell'infezione da COVID-19.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Santa Guzzetta



Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa